



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Département des Sciences Humaines et Sociales

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 2021/2022

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi	2
Art. 3 – Definizioni	2
Art. 4 – Pagina Web del corso di laurea	2

CAPO II – AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA

Art. 5 – Requisiti richiesti per l'ammissione, verifiche e procedure	3
Art. 6 – Riconoscimento di crediti formativi universitari e procedure per l'ammissione in caso di trasferimento, seconda laurea e passaggio interno.....	3

CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 7 – Programmazione annuale delle attività formative	4
Art. 8 – Attività formative e corrispondenza tra impegno richiesto e crediti formativi universitari	4
Art. 9 – Frequenza, propedeuticità e modalità di svolgimento delle attività didattiche	5
Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio.....	5
Art. 11– Stage/tirocinio.....	6

CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE

Art. 12 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto.....	6
Art. 13 – Modalità di valutazione delle prove di verifica del profitto	7
Art. 14 – Caratteristiche della prova finale	8
Art. 15 – Valutazione della prova finale	8
Art. 16 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale.....	9
Art. 17 – Relatore della prova finale e assegnazione del correlatore e/o dell'eventuale secondo relatore	9
Art. 18 – Presentazione della domanda di laurea.....	10
Art. 19 – Approvazione e entrata in vigore.....	10

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 20 – Elenco delle attività formative.....	11
--	----

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico, disciplina, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e in conformità allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo e all'ordinamento didattico, l'organizzazione didattica del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Classe L-24, istituito presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.
2. Il Corso di laurea è erogato in modalità convenzionale.
3. Il Corso di laurea non prevede curricula.
4. La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve conseguire 180 Crediti Formativi Universitari.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Classe delle lauree L-24.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea e la descrizione del percorso formativo sono riportati nel [Quadro A4.a, sezione Qualità, della SUA-CdS](#).
2. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di laurea avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nel [Quadro A4.b.1, sezione Qualità, della SUA-CdS](#).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - b) per Corso di laurea, il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
 - c) per CFU, Credito Formativo Universitario;
 - d) per SSD, Settore Scientifico Disciplinare;
 - e) per SUA-CdS, Scheda Unica Annuale del Corso di Studio di cui al punto b).

Art. 4 – Pagina Web del corso di laurea

1. Tutte le informazioni relative al corso di laurea sono pubblicate nella [pagina web del corso](#).
2. Nella pagina, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico, sono resi disponibili per la consultazione:
 - l'ordinamento didattico del corso;
 - la Scheda SUA – Cds del corso;

- il piano di studi;
- gli insegnamenti, con l'indicazione dei calendari e dei programmi.

CAPO II – AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA

Art. 5 – Requisiti richiesti per l'ammissione, verifiche e relative procedure.

1. Per l'ammissione al corso di laurea occorre essere in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 17 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
2. Le procedure generali di accesso ai corsi di studio sono indicate all'art. 18 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
3. Oltre ai requisiti generali di cui al precedente comma 1, per accedere al corso di laurea è necessario il possesso di conoscenze e competenze adeguate per poter svolgere con profitto l'intero percorso formativo, le cui modalità di verifica sono contenute nel [Quadro A3.a, sezione Qualità, della SUA-CdS](#) e nei Bandi per l'ammissione degli studenti.
4. L'ammissione ai corsi di studio avviene a seguito dell'emanazione di appositi bandi/avvisi che contengono tutte le informazioni indispensabili per l'ammissione e per l'immatricolazione e mediante il superamento di specifiche prove di accesso o verifiche dell'adeguatezza della preparazione personale.
5. Le prove/verifiche di cui al comma 4 sono effettuate sotto la responsabilità di un'apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da almeno tre membri scelti tra:
 - Professori e ricercatori universitari, sia in ruolo presso la sede sia presso altri atenei;
 - Docenti a contratto di sede.
6. Gli esiti delle prove di accesso e delle verifiche della preparazione iniziale consentono la verifica delle conoscenze richieste per l'ammissione al corso.
7. I bandi di ammissione determinano la votazione da conseguire nelle prove di accesso al di sotto della quale vengono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi che debbono essere colmati non oltre la sessione di esami del mese di novembre del primo anno di corso. In caso di mancato assolvimento, entro il limite fissato, lo studente non potrà richiedere l'iscrizione agli appelli degli esami previsti agli anni successivi del piano di studi fino a che non avrà colmato gli obblighi formativi aggiuntivi assegnati all'atto di ammissione al corso di laurea.

Art. 6 – Riconoscimento di crediti formativi universitari e procedure per l'ammissione in caso di trasferimento, seconda laurea e passaggio interno.

1. All'atto dell'ammissione al corso di laurea gli studenti possono richiedere il riconoscimento di CFU, secondo le modalità indicate nei bandi/avvisi per l'ammissione.
2. I CFU derivanti da carriera pregressa possono essere riconosciuti previa verifica della non obsolescenza da parte della Commissione di cui all'art. 5, comma 5.
3. La Commissione può, confrontati i programmi delle attività svolte, riconoscere allo studente CFU delle singole attività formative previste in piano di studi per il corrispondente numero di crediti o per un numero inferiore. Il riconoscimento parziale comporta l'origine di un debito formativo che deve essere colmato con modalità definite dal docente

responsabile dell'attività formativa. Nessun credito formativo universitario viene registrato nella carriera dello studente fino ad integrazione avvenuta.

4. Il mancato riconoscimento dei CFU, totale o parziale, da parte della Commissione deve essere sempre adeguatamente motivato.
5. Sulla base della valutazione di cui ai precedenti commi, lo studente, tenuto conto dei posti disponibili per i soli corsi ad accesso programmato, è ammesso al primo anno di corso o ad anni successivi al primo, in accordo con le modalità definite nei bandi/avvisi per l'ammissione e immatricolazione al corso.
6. I crediti formativi derivanti da percorsi formativi extra-universitari e/o professionali, ivi inclusi i crediti formativi derivanti da certificazioni di conoscenza della lingua straniera e/o di conoscenze informatiche rilasciate da enti/organismi ufficiali, possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12.
7. In caso di modifiche all'ordinamento didattico del corso di laurea, qualora non sia prevista l'attivazione di tutti gli anni di corso ai sensi del nuovo ordinamento, l'ammissione degli studenti potrà essere consentita unicamente agli anni di corso attivati ai sensi del nuovo ordinamento e a condizione che risultino ancora da acquisire CFU relativi ad attività formative previste in tali anni.
8. Eventuali richieste di riconoscimento di CFU presentate oltre i termini per l'ammissione possono essere valutate dalla Commissione Didattica.
9. In caso di trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 7 – Programmazione annuale delle attività formative

1. Nell'ambito della programmazione annuale delle attività formative il Consiglio di Dipartimento delibera, tra gli altri, sugli argomenti finalizzati a soddisfare compiutamente il diritto all'apprendimento degli studenti in osservanza di quanto indicato all'art. 7 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
2. Il Consiglio di Dipartimento definisce annualmente l'offerta didattica programmata del corso di laurea come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola al I anno nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività didattica è indicato l'anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti e l'ambito disciplinare.
3. Il calendario didattico è approvato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).

Art. 8 – Attività formative e corrispondenza tra impegno richiesto e crediti formativi universitari

1. Le attività formative del corso di laurea previste dall'ordinamento didattico e dall'offerta formativa annuale sono riportate nell'apposita [sezione del sito di Ateneo](#).
2. Gli obiettivi formativi del corso sono riportati nei [Quadri A4.a, A4.b1 e A4.b2, sezione Qualità, della SUA-CdS](#).
3. Per ogni attività formativa sono indicati, al Titolo II del presente Regolamento, gli obiettivi formativi specifici.
4. Tenuto conto che ad ogni credito formativo universitario sono convenzionalmente attribuite 25 ore di impegno, compreso lo studio individuale a carico dello studente, alle attività formative sono attribuiti i seguenti CFU:
 - a) attività di lezione frontale in presenza: 1 CFU ogni 7,5 ore;
 - b) attività di stage/tirocinio: 1 CFU ogni 25 ore;
 - c) attività seminariali: 1 CFU ogni 10 ore;
 - d) attività di EPG: 1 CFU ogni 12 ore.
5. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al precedente comma 4.
6. La coerenza dei CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati previo parere delle Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti e sono soggetti a revisione periodica, almeno triennale, da parte dei Dipartimenti.

Art. 9 – Frequenza, propedeuticità e modalità di svolgimento delle attività formative

1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Le Esercitazioni Pratiche Guidate (EPG) possono essere assolve sia attraverso una frequenza obbligatoria (con rilevamento delle presenze e presenza almeno del 70% delle stesse), sia attraverso modalità non in presenza (presentazione relazioni, report, esercizi, ecc); inoltre, le Esercitazioni Pratiche Guidate (EPG) possono prevedere, sia per le attività con frequenza sia per quelle non in frequenza, delle prove finali per la certificazione del loro assolvimento. Le specifiche modalità di assolvimento di un'Esercitazione Pratica Guidata (EPG) sono stabilite dal docente titolare, comunicate al coordinatore del corso di studio che ne verifica la compatibilità con questo Regolamento e con il Regolamento didattico di Ateneo, e pubblicate con precise ed esplicite indicazioni nel programma del corso sul sito dell'Ateneo.
2. L'accertamento della frequenza, sia per le attività formative obbligatorie che per quelle non obbligatorie, avviene secondo le modalità indicate all'art. 29 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
3. Laddove non sia previsto l'obbligo di frequenza, resta fermo l'indiscusso valore aggiunto connesso alla partecipazione attiva alle lezioni, al rapporto frontale con il docente e alla partecipazione alle attività pratiche di formazione.
4. Eventuali ulteriori obblighi di frequenza a specifiche attività formative possono essere proposti dal Coordinatore del corso ed approvati dal Consiglio di Dipartimento in sede di programmazione annuale dell'attività didattica.
5. L'anno accademico si suddivide in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti dal Calendario accademico. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.

6. È possibile prevedere l'organizzazione delle attività didattiche in moduli integrati e coordinati, congruenti con gli obiettivi didattici dell'attività, affidati anche a docenti diversi.
7. Non sono previste propedeuticità tra attività formative.
8. In linea di principio è consigliabile che lo studente segua l'articolazione temporale delle attività formative previste dal piano di studio di cui al successivo art. 10.
9. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio

1. Il piano di studio del corso di laurea è consultabile al [Quadro B1, sezione Qualità, della SUA-CdS](#).
2. I piani di studio prevedono l'assegnazione di CFU anche ad insegnamenti *opzionali*, ossia autonomamente scelti dagli studenti tra quelli attivati dall'Ateneo, compresi quelli oggetto di convenzione con altre Università.
3. Per la presentazione dei piani di studio individuali, lo studente dovrà indicare, entro i termini previsti annualmente dai competenti Uffici della Direzione generale, gli insegnamenti *opzionali* prescelti. La presentazione tardiva del piano di studio e/o le successive richieste di variazione, se accolte, consentono l'iscrizione agli appelli d'esame nella sessione immediatamente successiva, a condizione che la richiesta sia presentata entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della stessa.
4. Ferma restando la libertà di scelta degli insegnamenti *opzionali*, nel caso in cui lo studente scelga insegnamenti *opzionali* attivati nell'ambito del proprio corso di studio, il piano di studio individuale sarà approvato d'ufficio. Nel caso in cui lo studente scelga insegnamenti *opzionali* attivati nell'ambito di altri corsi di studio, il piano di studio individuale dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione Didattica del corso di laurea.
5. I piani di studio individuali non aderenti ai piani di cui al precedente comma 1, ma conformi all'ordinamento didattico, devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione Didattica del corso di laurea o, in caso di periodo di studio effettuati all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, dal Consiglio del Dipartimento o dal docente referente da esso individuato.

Art. 11– Stage/tirocinio

1. Lo stage/tirocinio è un'esperienza pratica finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Il corso di laurea prevede la possibilità di attivare stage curriculari senza attribuzione di CFU.
3. Lo stage curricolare senza attribuzione di CFU può svolgersi in qualunque momento del percorso formativo, deve avere una durata minima di 2 mesi e 200 ore e non determina l'attribuzione di CFU.
4. Per ogni stage curricolare senza attribuzione di CFU ad ogni tirocinante viene assegnato dal referente di stage un tutor universitario individuato considerando il contesto lavorativo in cui lo studente svolgerà l'esperienza di stage, le competenze e l'ambito di interesse

scientifico del tutor. Il tutor assume il compito di definire il progetto di stage, di monitorarne lo svolgimento e di effettuare la valutazione finale tramite l'analisi della documentazione e della relazione finale di stage prodotta dallo studente.

CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE

Art. 12 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto

1. Le prove di verifica del profitto accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei CFU corrispondenti alle varie attività formative.
2. Le prove di verifica del profitto:
 - per gli insegnamenti possono essere scritte e/o orali;
 - per i laboratori e le EPG sono basate su prove pratiche, relazioni o attività di gruppo;
 - per gli stage e i tirocini sono basate sulla valutazione, a cura del referente, della relazione finale di stage/tirocinio.
3. Le modalità di valutazione del profitto, stabilite dal docente titolare dell'attività formativa, sono indicate nel programma relativo a ciascuna attività diffuso prima dell'inizio di ogni anno accademico consultabile sul [sito di Ateneo](#).
4. I docenti titolari degli insegnamenti sono tenuti a prevedere almeno due appelli d'esame distanziati di almeno 14 giorni l'uno dall'altro nelle sessioni invernale ed estiva, almeno un appello d'esame nella sessione autunnale e almeno un appello in una delle due sessioni di recupero.
5. I docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere l'organizzazione di prove intermedie. Di tali prove, nonché delle loro modalità di svolgimento, deve essere data comunicazione preventiva agli studenti. Il superamento di tali prove intermedie non comporta l'assegnazione di CFU ed è compito del docente mantenere registrazione dell'esito delle prove stesse. L'attribuzione dei CFU avviene solo al completamento dell'esame. Il mancato superamento delle prove intermedie non produce effetti sulla carriera.
6. Nel caso l'insegnamento sia suddiviso in moduli l'acquisizione dei CFU e la relativa certificazione avviene unicamente in caso di superamento di tutti i moduli previsti.
7. I docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere modalità d'esame differenziate per gli studenti frequentanti e per gli studenti non frequentanti.
8. Al fine di valutare la non obsolescenza dei CFU acquisiti la Commissione didattica del corso individua, per gli studenti fuori corso da almeno 10 anni, le modalità di verifica dei CFU acquisiti.

Art. 13 – Modalità di valutazione delle prove di verifica del profitto

1. Lo studente è tenuto a iscriversi ad ogni prova d'esame nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi. In tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito.
3. Nelle prove d'esame che si svolgono esclusivamente per iscritto il ritiro è effettuato

consegnando il compito con la notazione “ritirato” e con la firma dello studente. In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto. In ogni caso, ogni ritiro o esito negativo devono essere verbalizzati.

4. L'esito positivo dell'esame (ad esclusione dei singoli moduli/prove intermedie di ciascun insegnamento) e la valutazione delle altre attività formative sono verbalizzati con votazione espressa in trentesimi oppure con idoneità o con la formula “assolto” o formula analoga e sono registrati a cura del responsabile dell'attività.
5. La verbalizzazione degli esiti delle prove di verifica del profitto avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e di procedure informatiche.
6. Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze. Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono allo studente l'acquisizione dei CFU previsti dal piano di studi. La Commissione d'esame può attribuire la lode al candidato cui ha assegnato 30 trentesimi.
7. La votazione delle eventuali prove intermedie contribuisce alla formazione dell'esito finale dell'esame, che deve, di norma, essere superato entro e non oltre 1 anno dalla data della prima prova intermedia superata. Decorsa tale data, le votazioni conseguite saranno rimesse alla valutazione del docente.
8. Gli esami superati non possono essere ripetuti, ferma restando la possibilità di reiterazione con diverso programma secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.
9. Gli insegnamenti in sovrannumero, cioè gli insegnamenti cui corrispondono CFU oltre i 180 necessari per il conseguimento del diploma di laurea, possono essere inseriti nel piano di studi, fermo restando che il conseguimento del titolo si realizzerà soltanto al completamento del piano di studi prescelto.
10. La media dei voti riportati negli esami di profitto è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente ed effettuando la ponderazione con riferimento al valore in CFU degli insegnamenti. Ai fini del calcolo della media ponderata, agli insegnamenti superati con la lode viene attribuito valore 31.
11. Le valutazioni del profitto relative ad attività formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della media.
12. Gli eventuali esami in sovrannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.
13. Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre università italiane è assegnata la votazione dell'università di provenienza.
14. Agli esami sostenuti in altre università italiane e straniere in regime di convenzione, nell'ambito di programmi di scambio internazionale, è assegnata la votazione dell'università sede d'esame; le relative votazioni, quando espresse con altre scale numeriche o letterali, sono convertite in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza proposte dai Dipartimenti e approvate dal Senato accademico.
15. Gli studenti che intendono sostenere un esame di verifica del profitto devono attenersi a quanto prescritto all'art. 38, comma 2 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
16. Per tutto quanto non espressamente indicato al presente articolo, in relazione alle norme di comportamento, si rinvia al [Codice etico](#).

Art. 14 – Caratteristiche della prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio intende accertare il raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi formativi che caratterizzano il corso di laurea.
2. Le caratteristiche della prova finale sono riportate nell'ordinamento didattico del corso di studio, nonché nel [Quadro A5.a, sezione Qualità, della SUA-CdS](#).
3. La discussione, in seduta pubblica, ha luogo di fronte ad una Commissione e può avvalersi di eventuali supporti multimediali.
4. Alla prova finale sono attribuiti 4 CFU nell'ambito di quelli previsti per l'intero percorso di studi. In sede di prova finale, durante la presentazione dell'elaborato possono essere poste domande da parte dei componenti della Commissione rispetto alle quali il candidato sarà tenuto ad esprimersi.
5. L'elaborato potrà essere redatto, a scelta dello studente, in lingua italiana, francese, in lingua che sia parte del suo curriculum universitario o in altra lingua, previo rilascio, in quest'ultimo caso, di apposita autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 15 – Valutazione della prova finale

1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver superato tutte le verifiche di profitto relative alle attività formative previste nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
2. In caso di esito positivo della prova finale, la Commissione di cui al successivo art. 16 attribuisce alla prova stessa un punteggio massimo di 4. Tale punteggio si somma al punteggio base costituito dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di cui al precedente art. 13, comma 10, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).
3. In caso di curriculum formativo particolarmente significativo per elementi quali, a titolo esemplificativo, la conclusione del percorso di studi in corso, la Commissione aggiunge al punteggio complessivo 2 punti. Le modalità di assegnazione di eventuali punteggi aggiuntivi sono consultabili al [Quadro A5.b, sezione Qualità, della SUA-CdS](#).
4. In caso di mancata presentazione del candidato, ritiro o esito negativo della prova finale, lo studente, al fine del conseguimento del titolo, dovrà ripetere la stessa a partire dalla prima sessione utile successiva nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dal presente Regolamento.
5. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Qualora il candidato raggiunga o superi il punteggio di 110/110, la Commissione può attribuire all'unanimità la lode. La Commissione può, altresì, giudicare all'unanimità la tesi degna di menzione.
6. In caso di comprovato plagio, la Commissione si riserva di non ammettere il candidato all'esame di laurea e di segnalare il nominativo dello studente alle competenti autorità accademiche, secondo le modalità previste dal [Codice etico](#).
7. Al termine della prova finale, assegnato il punteggio dalla Commissione, il Presidente della stessa proclamerà il candidato "Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche", specificando il punteggio di laurea, l'eventuale assegnazione della lode e le motivazioni della menzione.
8. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 16 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale

1. La Commissione dell'esame finale di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento con proprio decreto, nel quale sono, altresì, indicati la data della seduta di laurea, l'elenco degli studenti ammessi alla prova finale, nonché i nominativi dei relatori e degli eventuali secondi relatori e/o correlatori. Il predetto decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo e le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel sito internet di Ateneo nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il numero dei componenti della Commissione è di almeno 5. La Commissione deve essere costituita, almeno in maggioranza, da professori e ricercatori in ruolo presso l'Ateneo. Possono, altresì, farne parte i docenti a contratto e cultori delle discipline delle materie previste dal corso di studio.
3. Il Presidente della Commissione deve essere individuato tra i professori di prima e seconda fascia in ruolo presso l'Ateneo.
4. I membri della Commissione vengono convocati mediante apposita comunicazione scritta, trasmessa anche per posta elettronica, dell'avvenuta nomina e della data della seduta di laurea.
5. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 17 – Relatore della prova finale e assegnazione del correlatore e/o dell'eventuale secondo relatore

1. Relatore della prova finale può essere ogni docente, anche a contratto, titolare o incaricato di insegnamento o di modulo di insegnamento o di altra attività formativa presente nel piano di studi dello studente. Qualora la natura dell'argomento di tesi si presti ad approcci interdisciplinari, il relatore può proporre un secondo relatore competente nelle aree disciplinari coinvolte. Nel caso in cui un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Ateneo, lo stesso può mantenere l'impegno fino ad un anno dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, lo stesso soggetto potrà partecipare unicamente come secondo relatore. Ove l'argomento sia pertinente ad attività legate allo stage svolto dallo studente, il relatore può essere affiancato da un tutor proveniente dall'ente presso il quale lo studente ha svolto lo stage, che può fungere da secondo relatore.
2. Nel caso in cui lo studente non riesca ad individuare un relatore per la propria prova finale, il Direttore di Dipartimento provvede ad assegnarne uno d'ufficio.
3. Lo studente concorda con il relatore l'argomento della tesi. È cura del relatore indirizzare lo studente verso la modalità più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti e verificare la coerenza tra contenuti e tipologia di tesi scelta. Inoltre, è cura del relatore assicurare la correttezza epistemologica e metodologica delle procedure euristiche utilizzate nella stesura dell'elaborato.
4. L'eventuale correlatore viene nominato dal Direttore di Dipartimento. La sua funzione è essenzialmente quella di acquisire gli elementi caratterizzanti dell'elaborato finale, di cui non contribuisce alla stesura, e valutare il contributo personale del candidato. Il correlatore, se nominato, fornisce il proprio parere alla Commissione prima della formulazione del voto e partecipa alla discussione dello specifico elaborato.
5. Ulteriori indicazioni sono contenute ai [Quadri A5.a e A5.b, sezione Qualità, della SUA-](#)

Art. 18 – Presentazione della domanda di laurea

1. Il candidato deve trasmettere presso il competente Ufficio della Direzione generale il modulo della domanda di laurea secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio, compilato in ogni sua parte e vistato dal relatore, contenente il titolo definitivo della tesi almeno 45 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio della sessione di laurea come individuata nell'ambito del calendario didattico. In caso di impossibilità del reperimento della firma del relatore in tempi utili per la presentazione della domanda, la firma potrà essere sostituita da comunicazione via mail del docente relatore, inviata al competente Ufficio della Direzione generale. In caso di individuazione di un secondo relatore è comunque sufficiente il solo visto del relatore. A seguito della presentazione della domanda il candidato dovrà provvedere al versamento dell'importo stabilito dal Consiglio dell'Università secondo le modalità e entro le scadenze stabilite dallo stesso Ufficio.
2. Lo studente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, deve dichiarare di essere a conoscenza che, per laurearsi, deve aver superato tutte le attività previste dal piano individuale degli studi almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio della sessione di laurea.
3. Lo studente deve trasmettere una copia della tesi, in formato elettronico PDF/A, firmata digitalmente dal docente relatore, entro 15 giorni dalla data fissata per la prova finale. Il docente relatore provvede, entro 10 giorni dalla data fissata per la prova finale, alla sottoscrizione digitale della tesi e all'inoltro al competente Ufficio della Direzione generale. Entro il medesimo termine lo studente dovrà presentare il form online della dichiarazione liberatoria dei servizi bibliotecari di Ateneo e trasmettere la ricevuta di compilazione del questionario Almalaurea.
4. Qualora lo studente non effettui tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione alla seduta di laurea, per poter partecipare alla sessione seguente dovrà presentare una nuova domanda, così come illustrato al precedente comma 1, ed effettuare nuovamente il versamento, detraendo dall'importo previsto per la nuova sessione la quota relativa alla marca da bollo prevista per la pergamena di laurea.
5. Lo studente che, dopo aver presentato domanda di ammissione all'esame di laurea, superato tutti gli esami e trasmesso la tesi entro i termini previsti, non intenda/possa più partecipare all'esame finale, deve presentare, anche via mail, una dichiarazione di rinuncia indirizzata al Direttore di Dipartimento. Per l'iscrizione ad una sessione successiva, lo studente, nella comunicazione di rinuncia, deve indicare la sessione di laurea in cui intende sostenere la prova finale.
6. Eventuali deroghe alle scadenze di cui al presente articolo possono essere disposte dal Direttore del Dipartimento, previa verifica con il competente Ufficio della Direzione generale in merito alla congruità dei tempi necessari per gli adempimenti amministrativi. Limitatamente alla scadenza di cui al comma 1, la deroga non può in ogni caso essere superiore a 5 giorni naturali e consecutivi e comporta la necessità di pagamento dell'indennità di mora.
7. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 19 – Approvazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua

pubblicazione all'Albo online di Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito nel relativo atto di emanazione.

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 20 – Elenco delle attività formative

Denominazione	Modulo	Tipo attività	Ore	Obiettivi formativi specifici
Biologia		LEZ	60	Acquisire le nozioni fondamentali nei campi della biologia di particolare importanza nel campo della psicologia. Conoscenza dell'attività del Sistema Nervoso in relazione ai fenomeni psicologici anche complessi.
Psicologia generale		LEZ	60	Conoscenza delle basi storiche, i concetti base e le metodologie principali della psicologia generale.
Psicometria		LEZ	60	Apprendere i concetti di base per applicare e interpretare i risultati di alcune tra le principali procedure statistiche utilizzate nella ricerca psicosociale.
EPG – Psicometria		ESE	24	Apprendere le pratiche operative di base nell'utilizzo del software di analisi statistica tipo SPSS.
Psicologia dinamica		LEZ	60	Apprendere i fondamenti della teoria psicomotricità, promuovendo una riflessione sul contesto storico e culturale alla base della sua nascita.
Psicologia sociale		LEZ	60	Apprendere le basi teoriche e metodologiche della psicologia sociale con particolare attenzione agli aspetti metodologici e ai problemi della ricerca.
Psicologia dello sviluppo		LEZ	60	Apprendere un quadro di riferimento, teorico concettuale e metodologico per la comprensione dei principali processi di sviluppo e una preparazione di base in psicologia dello sviluppo nella prospettiva del ciclo di vita.
Sociologia generale e del lavoro		LEZ	60	Apprendere i fondamenti della prospettiva sociologica, sia delineando sinteticamente lo sviluppo teorico della disciplina, sia considerando alcuni tra i principali ambiti tematici sui quali si concentra la ricerca sociologica. Apprendere i fondamenti dell'analisi sociologica del lavoro e delle trasformazioni alle quali è attualmente soggetto.
Psicobiologia		LEZ	60	Acquisire le conoscenze fondamentali dei principali processi fisiologici del comportamento (con particolare riferimento al SNC), nel quadro dello sviluppo evolutivo dell'uomo.
Psicologia di comunità		LEZ	60	Acquisire i fondamenti della psicologia di comunità (concetti di base, modelli teorici, sviluppo storico) e delle principali strategie di intervento psico-sociale.
EPG – Tecniche di prevenzione e intervento nelle comunità		ESE	24	Promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze psicologiche teorico-esperienziali nel campo della prevenzione e dell'intervento secondo

				i valori, i principi e i modelli di azione della Psicologia di Comunità.
Inglese		LEZ	45	Acquisire le competenze di base nelle quattro skills fondamentali: Speaking, Reading, Writing e Listening.
EPG – Inglese		ESE	24	Approfondire le competenze di base nelle quattro skills fondamentali: Speaking, Reading, Writing e Listening.
Psicologia dell'educazione		LEZ	60	Il corso si propone di: - sviluppare conoscenze delle principali teorie e dei modelli relativi all'apprendimento e alle questioni ad esso connesse (motivazione, aspetti relazionali, uso di tecnologie digitali apprendimenti disciplinari specifici). - sviluppare competenze nell'applicazione delle conoscenze teoriche in situazioni concrete e di analisi critica delle teorie e dei modelli presentati.
EPG – Psicologia dell'apprendimento e tecnologie digitali		ESE	24	Approfondire gli aspetti operativi e metodologici riguardo all'uso delle tecnologie digitali come mediatori dell'apprendimento.
Metodologia della ricerca quantitativa e qualitativa	Modulo I	LEZ	45	Acquisire un quadro d'insieme delle tecniche di ricerca quantitativa, qualitativa e mista, mostrando i punti di forza e i limiti di queste procedure d'indagine, a partire dalla messa a fuoco di alcune premesse epistemologiche.
	Modulo II	LEZ	45	
EPG – Mindfulness		ESE	24	- Introdurre agli studenti il significato e l'intenzione delle pratiche Mindfulness - Introdurre gli studenti alla pratica meditativa di consapevolezza, utilissimo strumento di crescita personale e lavorativa - Introdurre ed approfondire i principali ambiti applicativi dei protocolli Mindfulness based in Psicologia clinica (MBSR, MBCT, MB-EAT)
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni		LEZ	45	Acquisire un quadro di riferimento storico e concettuale delle principali teorie per leggere e interpretare i processi e fenomeni organizzativi con una prospettiva psicologica.
EPG - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni		ESE	24	Approfondire, attraverso esercitazione pratica, la conoscenza operativa di tecniche e modelli presentati nel corso, anche attraverso metodi didattici che coinvolgeranno attivamente i partecipanti.
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo		LEZ	60	Acquisire le conoscenze fondamentali sui processi della dinamica di gruppo, nel quadro di una prospettiva psicodinamica.
EPG – Teorie e tecniche della dinamica di gruppo		ESE	24	Approfondire le conoscenze operative su alcune tecniche della dinamica di gruppo.
Metodi psicodiagnostici e fondamenti di psicopatologia		LEZ	45	Introdurre lo studente agli strumenti della diagnosi psicologica e psicopatologica e, soprattutto, ai loro fondamenti teorici e metodologici ed al loro utilizzo clinico.
EPG – Metodi psicodiagnostici e fondamenti di psicopatologia	Modulo I	ESE	24	Approfondire, attraverso esercitazione pratica, la conoscenza operativa di strumenti psicodiagnostici
	Modulo II	ESE	24	

Analisi dei dati e misurazione in psicologia		LEZ	60	Il corso affronta il problema della misurazione in psicologia tramite la riflessione sulle difficoltà connesse alla trasformazione di osservazioni qualitative in quantità. Vengono forniti gli elementi teorici essenziali che a partire dalla Teoria Classica dei Test conducono alla più moderna Item Response Theory
EPG – Analisi dei dati e misurazione in psicologia		ESE	24	Permette di fare esperienza (su dati reali e simulati) sia con il trattamento delle norme statistiche dei test (TCT), sia con i modelli IRT (tramite l'uso di software specifico)
Psicologia delle emozioni		LEZ	45	Presentare lo stato della ricerca in psicologia relativamente allo studio delle emozioni. Verranno approfonditi in particolare gli aspetti cognitivi e sociali dell'esperienza emotiva e alcune ricadute applicative relative alla rilevazione empirica della reazione emotiva.
Psicologia clinica e teoria e tecniche del colloquio		LEZ	60	Apprendere le principali teorie, metodi e tecniche di diagnosi e di intervento sviluppati nella storia della psicologia clinica e nella letteratura psicologica attuale. Acquisire le principali teorie e tecniche del colloquio psicologico in relazione ai diversi ambiti di utilizzo dello strumento (famiglia, scuola, lavoro, clinica).
EPG – Psicologia clinica e teoria e tecniche del colloquio		ESE	24	Approfondire, attraverso esercitazioni pratiche alcune tecniche e metodologie di intervento nell'ambito della Psicologia clinica. Approfondire attraverso esercitazioni pratiche, alcune tecniche e metodologie di intervento nell'ambito del colloquio clinico.
Antropologia culturale		LEZ	60	Acquisire conoscenze di base relative alle discipline antropologiche (campi di indagine, concetti fondamentali, metodi e strumenti) con particolare riferimento all'antropologia del welfare, della salute e dei servizi.
Prova finale		PRF		Stesura e presentazione di un elaborato coerente contenutisticamente con uno degli insegnamenti sostenuti durante il corso di studi.

9) Legenda tipologie attività

Tipologia	Descrizione
LEZ	Lezioni
SEM	Seminari
LAB	Laboratori
ESE	Esercitazioni
EPG	Esperienze Pratiche Guidate
PRF	Prova finale
STA	Stage o tirocini